



**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
DELL'UMBRIA**

(Ex legge regionale 23/12/2011 n. 18)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Provvedimento n°: **1948**

del: **10-08-2020**

Oggetto: REVOCA EX ART. 21-QUINQUIES LEGGE N. 241/1990 BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 50 OPERAI FORESTALI DI IV LIVELLO, AI SENSI DEL CCNL RELATIVO ALLA CATEGORIA DEGLI "ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA", CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO STAGIONALE DA DESTINARE PRESSO I CANTIERI FORESTALI DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agazia approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 1 del 10/9/2012;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 7 del 17/10/2012 integrato con Decreto n. 27 del 14/12/2012 ;

VISTA la dotazione Organica e l'articolazione organizzativa dell'Agazia Forestale Regionale approvata con Decreto dell'Amministratore Unico n. 185 del 04/07/2019;

VISTO il Decreto dell'Amministratore Unico n. 186 del 04/07/2019 con il quale sono state attribuite le Funzioni Dirigenziali nei rispettivi Servizi dell'Agazia Forestale;

VISTI gli art. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agazia;

VISTA la legge del 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.

VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con Decreto dell' Amministratore Unico;

VISTO il Regolamento degli Atti Amministrativi in vigore;

Premesso

-con Decreto dell'Amministratore Unico n. 68 del 27/03/2019 è stato approvato il Piano di fabbisogno di personale per l'anno 2019 ed il triennio 2019 – 2021 e contestualmente si è prevista la copertura tramite selezione pubblica di n° 50 unità di personale con qualifica operaio specializzato IV livello CCNL "addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" con contratto a tempo determinato di carattere stagionale, con destinazione di 10 unità per ciascuno dei 5 compartimenti in cui è articolata l'Agazia Forestale Regionale;

-con Determina Dirigenziale del 27/03/2020 n. 620 è stata indetta la selezione pubblica ed approvato il bando comprensivo del modello di domanda;

-il bando è stato pubblicato per trenta giorni nel sito istituzionale dell'Agenzia Forestale Regionale nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e le domande sono pervenute entro detto lasso di tempo, ossia entro la scadenza fissata per il giorno 26 aprile 2019;

-al momento della sua indizione, l'Agenzia era sprovvista di una specifica disciplina regolamentare interna sussistendo il blocco delle assunzioni di personale per espressa disposizione della sua legge istitutiva L.R. 18/2011 (fatte salve le assunzioni obbligatorie ai sensi della L.68/99 e l'ulteriore eccezione stabilita dall'art. 33 della L.R. 14/2018 che consente l'assunzione di operai forestali con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con carattere stagionale);

-le procedure di accesso all'impiego presso i propri uffici erano regolate così come previsto dal Decreto n. 11 del 23/01/2013 che disponeva il recepimento delle norme regolamentari adottate dalla Giunta della Regione Umbria attinenti al rapporto di lavoro e di servizio del personale, in quanto estendibili al personale dell'Ente e non già regolamentati con propri atti, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto.

Dato atto che

-Con deliberazione n.946 dell'1.8.2019, la Giunta Regionale dell'Umbria ha approvato le “Linee guida per il rafforzamento della trasparenza e la prevenzione della corruzione in materia di concorsi e selezioni pubbliche nel sistema regionale umbro”, elaborate dal gruppo di esperti qualificati in materia, individuati tramite la Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra, che forniscono un quadro di riferimento di principi e misure operative che ciascuna amministrazione è tenuta a recepire;

-il recepimento delle Linee guida ha determinato una imponente attività di verifica e la conseguente adozione, tra l'altro, delle discipline/regolamenti in materia di procedure concorsuali e selettive;

-con Decreto dell' Amministratore Unico nr. 206 del 14.07.2020, l'Agenzia ha approvato il Regolamento per la Disciplina dei concorsi ed i relativi allegati che tiene conto della peculiarità dell'Agenzia Forestale Regionale disciplinando oltre che le procedure selettive del personale inquadrato nel comparto Funzioni Locali, anche quelle relative al personale forestale inquadrato nel CCNL “ addetti a lavori di manutenzione idraulico –forestale ed idraulico agraria”;

-la stesura di detto Regolamento, i cui lavori hanno subito un logico e comprensibile rallentamento a causa dell'emergenza Covid-19, ha comportato per l'Ente una approfondita disamina dell' organico, compreso quello del settore operaio, degli interessi pubblici e delle necessità operative dell' Ente.

Assunto

che appare necessaria la revoca della procedura, ancora in itinere, relativa alla copertura di n. 50 operai forestali di IV livello, alla luce della necessità dell'adeguamento delle clausole contenute nel bando alle nuove previsioni regolamentari quali:

- I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione (art. 21 del Regolamento) e non alla data di approvazione del bando;
- La previsione di una età massima di 40 anni, per corrispondere all'esigenza di funzionalità connesse alle peculiari attività istituzionali dell' Agenzia ed in considerazione

della specificità delle mansioni proprie del profilo (art. 21 del Regolamento);

- La previsione che l' ammissione o esclusione dei candidati è disposta con determinazione del dirigente competente in materia di reclutamento e non alla Commissione esaminatrice (art. 26 del Regolamento);

- La previsione per la valutazione delle prove di un punteggio complessivamente pari a 100 punti la cui ripartizione (art. 33 del Regolamento)

a) titoli di servizio fino a 24 punti;

b) prova pratica fino a 70 punti;

c) altri titoli aggiuntivi di merito fino a 6 punti

risulta differire da quella prevista nel bando in oggetto.

- Le modalità di svolgimento e accesso alle successive prove che ai sensi dell' art. 33 del Regolamento risultano diversamente articolate da quanto previsto nel bando in oggetto e che consentano una selezione in cui valorizzare (attraverso più prove pratiche) l'esperienza lavorativa pregressa nel settore pubblico o privato, la capacità di uso e di manutenzione di strumenti e di attrezzature forestali, da utilizzare negli interventi di utilizzazioni boschive, di forestazione, di manutenzione e di salvaguardia del territorio montano e di manutenzione verde pubblico, aspetti che l'Ente ritiene oggi particolarmente significativi rispetto ad una prova teorica che non si valutata più necessaria (infatti non prevista nel regolamento) e al possesso di titoli aggiuntivi (abilitazioni e corsi) valutati in maniera residuale.

- La validità dei titoli aggiuntivi è dal regolamento fissata alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e non alla data di approvazione del bando

Tutto ciò determina, inevitabilmente, che l'esigenza di reclutamento dovrà essere ravvisata nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento che recepisce il mutato interesse pubblico individuato nella situazione di fatto esistente al momento dell'adozione del provvedimento di selezione.

Richiamato

-l' art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" stabilisce che *"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"*;

- l' art. 15 - Disposizioni finali- del bando prevede che *"L'Agenzia Forestale Regionale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare il presente bando in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, nonché di non procedere all'effettuazione della assunzione prevista dal presente bando nel caso in cui si verificano impedimenti normativi o organizzativi che non rendano possibile l'effettuazione o nel caso in cui sopraggiungano disposizioni limitative delle assunzioni, senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Ente."*

La partecipazione alla selezione comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle clausole del bando, nonché delle eventuali modifiche che potranno essere apportate”;

-la consolidata giurisprudenza secondo cui la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso;

-la dottrina in materia secondo cui la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, sent. N. 4554 del 01/08/2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n. 139).

Dato atto che

-la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela, in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce

l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

-alla data attuale, la procedura concorsuale non solo non si è conclusa, in quanto i lavori delle Commissioni esaminatrici sono stati sospesi in ottemperanza delle disposizioni contenute all' art. 87, comma 5, del DL n.18 del 17 marzo 2020 , confermato dal DL n. 22 dell' 8 aprile 2020 *“Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”*, ma risulta essere pervenuta esclusivamente ad una fase che può essere definita come prodromica, cioè la valutazione dei titoli;

-il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è nemmeno richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, L. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011);

- l'Agenzia ha effettuato una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto.

Acquisiti

I pareri favorevoli (conservati agli atti) del legale dell'Agenzia e dell' OIV dell' Ente ed esperto in materia.

Tutto ciò premesso, considerata dunque la mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti:

.Di revocare la procedura di selezione pubblica ancora in itinere, relativa alla copertura di n. 50 operai forestali di IV livello, ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”, con contratto a tempo determinato stagionale da destinare presso i cantieri forestali dell’agenzia forestale regionale indetta con Determina Dirigenziale del 27/03/2020 n. 620.

.Di dare atto che la commissione d'esame ha espletato sino ad ora soltanto la valutazione dei titoli, lavori che saranno debitamente liquidati con successivo e apposito atto.

.Di disporre un avviso di revoca da pubblicare all’Albo on-line e nel sito istituzionale dell’ Agenzia ai fini della debita informazione della presente revoca a coloro che ad oggi avevano presentato domanda, dando atto che lo stesso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, per come espressamente previsto nel bando.

.Di riservarsi l’emanazione di un nuovo bando previa nuova ponderazione degli interessi pubblici e le necessità dell’ Agenzia.

. Di pubblicare il presente atto in albo pretorio on line.

.Di trasmettere il presente atto ai presidenti delle Commissioni esaminatrici per gli adempimenti di competenza.

Estensore
Zampini Maria
Il responsabile della SEZIONE

Il responsabile del SERVIZIO
ZAMPINI MARIA
F.to ZAMPINI MARIA

Provvedimento n°: **1948**
del: **10-08-2020**

Determinazione firmata digitalmente (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)